

Il ruolo della donna nell'organizzazione criminale: << il caso barese >>

Antonella Pasculli*

Riassunto

Lo studio affronta da un punto di vista sostanzialista il ruolo della donna all'interno delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Partendo dalla funzione tradizionale di custode del codice culturale mafioso, la partecipazione femminile evolve nella moderna tipizzazione di corriera da droga, intermediatrice finanziaria ed infine vera e propria delegata di boss latitanti o detenuti allo svolgimento di mansioni organizzativo-direttivo di certo rilievo. Al di là dei casi riconosciuti di "boss in Gonnella" a partire dall'inizio degli anni 80, vengono esaminate nei dettagli importanti sentenze in tema, con riguardo specifico allo spazio di penale rilevanza occupato dalla donna mafiosa in terra di Bari, la cui pericolosità emerge in misura determinante, con il caso esemplare di ultima generazione del sottoclan criminale tutto al femminile che ricopre in maniera integrale gli elementi oggettivi e soggettivi di fattispecie ex art. 416 bis c.p.

Résumé

Cette étude concerne le rôle de la femme dans les organisations criminelles mafieuses du point de vue de droit substantiel. À partir du rôle traditionnel de gardienne du code culturel mafieux, la participation féminine évolue vers l'engagement direct dans certaines activités criminelles (par exemple : trafic de drogue, intermédiation financière) ; les femmes deviennent aussi les représentantes des chefs à la cavale ou placés en détention.

L'article examine les cas des femmes à la tête des organisations criminelles depuis les années 1980, avec un regard particulier pour les jugements qui soulignent la dangerosité de ces femmes, ex art. n° 416 bis du Code pénal.

Abstract

This study points out the presence of women in the criminal organizations. Where is a woman's place in the mafia or similar crimes? The present research analyses the evolution in the role of women from end of 80's till the last judgements by Italian Courts, where in the perpetrator, the co-perpetrator was for the first time found to be a woman.

The essay on women and the local mafia seek to answer different questions from a wide range of academic disciplines and trace the portrait of women tied to organized crime in Italy and especially in Bari, where there are exclusive criminal organizations involving women. This evolution pulls back the code of silence and shines a light on the dark image of women entangled in organized crime, as a mediator, co-perpetrator, boss at the top of organised criminal group. The surprising first hand account of mafia women in Bari, reveal women in power, also in relation to the art. 416 bis of Italian criminal code.

* Ricercatrice di diritto penale, Università degli Studi di Bari.

1. Nella mafia non ci sono donne (?).

La mafia possiede poche regole non scritte, cui nessuno sino a pochi decenni fa poteva contravvenire. Prima tra queste è che la mafia è un'organizzazione patriarcale, *ergo* le donne non ne fanno parte in nessun modo e a nessun titolo¹. Il loro compito deve limitarsi a <<fare i figli e ad accudire la casa>>, essendo irrazionali, pettegole, inaffidabili e, dunque, <<incapaci di sottostare alla regola del silenzio>>². L'appartenenza al genere maschile costituisce il <<principale criterio selettivo>> per accedere al rito d'iniziazione,

¹ Sul ruolo della donna nell'organizzazione criminale mafiosa, in generale ed in particolare, vedi AA.VV., a cura di G. Fiandaca, *Donne e mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003, (di recente reinterpretato in chiave internazionalista, AA.VV., *Women and the Mafia: Female Roles in Organized Crime Structures*, a cura di G. Fiandaca, Springer, 2007); con contributi specifici di R. Siebert, *Donne di mafia: affermazione di uno pseudo-soggetto femminile. Il caso della 'Ndrangheta*, 22 ss.; A. Dino, *Dominio simbolico e potere agito: il ruolo delle donne dentro le organizzazioni criminali*, 66 ss.; O. Ingrascì, *Le donne della 'Ndrangheta: il caso Serraino-Di Giovine*, 46 ss.; M. Massari, C. Motta, *Il ruolo della donna nella Sacra Corona Unita*, 52 ss.; T. Principato, *Le ragioni di una ricerca e una prima valutazione dei suoi esiti*, 272 ss.; S. Di Lorenzo, *La grande madre mafia. Psicoanalisi del potere mafioso*, Parma, Pratiche Editrice, 1996; T. Principato, A. Dino, *Mafia Donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Palermo, Flaccovio, 1997; R. Siebert, *Mafia e quotidianità*, Milano, Il Saggiatore, 1996; id., *Le donne, La mafia*, Il Saggiatore, Milano, 1994; L. Madeo, *Donne di mafia*, Baldini Castoldi, Milano, 1997.

² Così O. Ingrascì, nell'incipit di *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, Milano, 2007, XVII, attenta ed approfondita ricostruzione del ruolo della donna nei clan mafiosi di Cosa Nostra e 'Ndrangheta.

ovvero il <<battesimo di mafia>>, cerimonia di ingresso <<nell'onorata società>>³.

La *precarietà delle regole* è confermata dall'esistenza di un <<universo femminile>> mafioso in continua evoluzione. Il punto di partenza è costituito dal <<ruolo tradizionale delle donne di mafia>>, che si sostanzia nella funzione di rafforzare <<la struttura socioculturale del sistema mafioso>> come, ad esempio, educare i figli alla *mafia*, incoraggiarli alla vendetta, difendere la reputazione criminale dei propri uomini, stringere alleanze *matrimoniali* tra *famiglie*⁴. All'interno di tale ambito è possibile distinguere le *funzioni passive* e le *funzioni attive*, svolte dalle donne di mafia.

Per ciò che concerne le funzioni passive la donna è <<garante della reputazione maschile>>, ovvero la sua rispettabilità ed onorabilità salvaguardia la reputazione maschile e garantisce agli uomini di essere affiliati formalmente alla mafia⁵. Inoltre, è importante <<merce di scambio nelle politiche matrimoniali>>, ovvero attraverso il matrimonio *cd.* portato è possibile stabilire alleanza tra famiglie criminali diverse, garantendo talvolta la possibilità di <<far carriera>>⁶.

³ Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, *op. cit.* La fedele ricostruzione a carattere sociologico della posizione della donna si fonda sulla acuta analisi delle interviste realizzate dall'autrice ad alcuni collaboratori/trici di giustizia.

⁴ Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, *op. cit.*, 3. Vedi anche T. Principato, "L'altra metà della cupola", in *Narcomafie*, n.10, 2005, 6 ss., in specie 11-12.

⁵ Dalle testimonianze di alcuni pentiti si legge che un uomo d'onore per essere tale non doveva essere tradito da alcun componente femminile della famiglia, altrimenti era allontanato dalla mafia. Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, *op. cit.*, 34, 35, con note a fondo pagina.

⁶ Le combinazioni parentali e gli intrecci di famiglie mafiose sono così intricati da rendere difficile una possibile distinzione gerarchica all'interno dell'organizzazione criminale. Ad osservare ciò è G. Falcone, citato da S. Lupo, *Storia della mafia dalle*

Prima tra le funzioni attive è la trasmissione del codice culturale mafioso, attraverso il nucleo essenziale dei suoi fondamenti <<omertà, onore e vendetta>>⁷. Sono le donne a crescere i figli in base ai valori della mafia. Anche perché, in assenza del padre, impegnato attivamente nella organizzazione, o latitante, o detenuto, spetta alla madre trasmettere il modello *maschile*⁸. In secondo luogo si pone l'*attivo* compito femminile di istigazione alla vendetta. La pratica della "giustizia personale" ha luogo al posto della giustizia istituzionale, ritenuta inefficace e consente di riparare il torto subito, estinguendo la vergogna e compensando l'onore ferito. Tale istituto ha avuto ragione d'essere nei luoghi in cui lo Stato, come istituzione, era debole o assente⁹.

origini ai giorni nostri, Donzelli, Roma, 1996, 242, che individua anche diversi matrimoni fra cugini. Inoltre, <<il potere mafioso può essere tramandato anche per linea materna>>. Cfr., sugli intrecci tra famiglie *note* in Sicilia, leggi O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 41 ss.

⁷ Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 5 ss., *passim*. L'autrice si sofferma sul concetto di famiglia, distinguendo tra famiglia di affiliazione, gruppo di base dell'organizzazione criminale e famiglia di sangue, nucleo naturale dell'associato. Nella mafia assai spesso le due situazioni coincidono (5) ed è lì che si attua compiutamente l'*imprinting* dei valori essenziali. <<La mafia, infatti, quale organizzazione criminale con una propria "ideologia culturale", si preoccupa di contrastare tanto l'azione dello Stato, intimidendo o eliminando rappresentanti istituzionali impegnati nella lotta contro il crimine organizzato, quanto il lavoro educativo esercitato nelle scuole e nelle parrocchie. A fronte della pericolosa concorrenza proveniente dai percorsi educativi ispirati alla cultura della legalità democratica, il sistema mafioso si difende tutelando le proprie radici culturali e sociali per favorire la formazione di nuove personalità mafiose>> (9).

⁸ Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 15 con riferimento al lavoro svolto dal magistrato dott. A. Camassa, sulla base delle dichiarazioni fornite da alcune collaboratrici, asserisce che <<le figlie raccontavano di padri sempre assenti, ma sempre presenti nei racconti mitizzanti della madre: donna-madre che si costruisce un uomo eroe che, in realtà, non esiste>>.

⁹ Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 19, 20, con note a fondo pagina.

La donna si occupa della <<pedagogia della vendetta>>¹⁰. E' lei che incalza gli uomini, mariti e figli, a tutelare l'onore per ripristinare l'equilibrio violato. L'azione di istigazione è così intensa e tutt'altro che marginale da condurre per la prima volta nel 1996 ad uccidere un bambino, in modo assai cruento, solo perché figlio di pentito o a distruggere famiglie sino alla settima generazione¹¹.

Tali dati sociologici ben si attagliano alle parole della Cassazione a sezioni unite che, in una ben nota ed esaustiva pronuncia¹², in tema di associazione di tipo mafioso, prevede un'efficace distinzione tra condotta di partecipazione riferibile al <<rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio tale da implicare, più che uno *status* di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale>>, rappresentato dal "prendere parte" al fenomeno associativo, e quella di "condotta esterna", in cui il soggetto, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, <<fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo>>, configurabile come condizione necessaria per il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione.

¹⁰ L'espressione è di R. Siebert, *Le donne, La mafia*, op. cit., 64-66.

¹¹ Il riferimento è al caso di cronaca di Giuseppe di Matteo, disciolto nell'acido nel gennaio 1996 e allo sterminio della famiglia del pentito Francesco Mannoia. Cfr., per il ruolo attivo della donna nella faida, vedi R. Siebert, *Le donne, La mafia*, op. cit., 31.

¹² Vedi da ultimo Cass. pen. Sez.un. 12 luglio 2005, n.33748 Mannino, rel Canzio, in *Cass. pen.*, 2005, 3732 ss., con nota a seguire di G. Borrelli, "Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa", riportata anche in *Dir.pen.proc.*, 2006, 585 ss., con nota di Morosini, "La difficile tipizzazione del concorso giurisprudenziale del <<concorso esterno>>in associazione>>".

Ora se è l'uomo ad essere affiliato ritualmente, a ricevere il battesimo di mafia, con qualificazione di uomo d'onore, a commettere i delitti scopo, a realizzare *facta concludentia* a dimostrare la permanenza del vincolo, la donna nel suo ruolo *nascosto*, non facente parte almeno *ab inizio* a nessun titolo della struttura organizzativa stabile, può a livello morale indurre taluno a farne parte o rafforzarne i valori che l'associazione stessa protegge e tutela a livello criminale. La donna di mafia nel suo ruolo attivo di istigatrice della vendetta, di detentrica e portatrice dei principi del sodalizio, di fattore determinante di coesione tra elementi interni all'organizzazione stessa avrebbe ben potuto rispondere di concorso nella partecipazione all'associazione, senza tralasciare l'applicabilità alla suddetta istigatrice della pena prevista dal 2° comma ex art. 416 bis c.p.¹³. Il riconoscimento alla figura femminile del ruolo di partecipe sia esso interno o più complessamente esterno, di fatto, ha tardato a venire.

In primis, prescindendo da inutili etichette sessiste, è lo stesso legislatore che, non specificando in che cosa consista il concetto normativo di partecipazione all'associazione criminale, svia la responsabilità del *dictum* sull'interprete. Il giudice, pertanto, deve rifarsi o ai criteri interpretativi logico-scientifici o, come nel caso di specie, riferirsi a parametri socio-criminologici, con il rischio reale di ampliare o restringere il campo normativo dell'art. 416 bis c.p. per effetto di pregiudizi culturali. L'applicazione delle disposizioni dell'art. 110 c.p.

13 Sull'ammissibilità del concorso esterno con le dovute differenze accettivo-normative con l'attività di istigazione e di proselitismo, opportunamente adottate da parte di chi scrive all'attività femminile in seno all'associazione di tipo mafioso, cfr. G. Spagnolo,

all'associazione di tipo mafioso consente di chiamare "i colletti bianchi" concorrenti esterni (ampliamento dei confini interpretativi), ma non di punire le donne, pur non formalmente appartenenti a Cosa Nostra (restringimento dei confini interpretativi)¹⁴. Poiché c'è e permane la pregiudiziale socio-culturale per la giurisprudenza, le donne non sono imputabili (meglio non è neanche pensabile la loro attività criminosa) né a titolo di partecipazione, né a titolo di concorso esterno nel reato associativo.

Viceversa, lontano dallo stereotipo acritico dell'interprete, la figura femminile si staglia in tutta la sua complessità all'interno dell'universo *Mafia*.

2. Il passaggio evolutivo del ruolo criminale al femminile.

Il passaggio dal ruolo tradizionale al ruolo criminale all'interno dell'organizzazione è avvenuto in virtù di <<due processi di mutamento>>, uno esterno al sistema mafioso costituito dai mutamenti sociali in senso lato avvenuti nell'ultimo quarto di secolo, che hanno rivoluzionato di per sé il ruolo della donna in quanto tale e le sue aspettative, ed uno intrinseco alla mafia stessa, <<costituito dai mutamenti interni alla struttura organizzativa e dall'allargamento delle attività criminali in termini qualitativi, quantitativi, geografici>>, come l'espansione del narcotraffico ed il

L'associazione di tipo mafioso, Cedam, Padova, 1997, 5 ed. aggiorn., 134 ss.

14 Sul punto vedi G. Fiandaca, "Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale", in *Riv. it. dir.proc.pen.*, 2001, 353 ss., *passim*. Di recente anche Cass. sez. I, 11 ottobre 2005, n.46552, D'Orio, rel. Turone, con nota di G. Borrelli, "Massime d'esperienza e stereotipi socio-culturali nei processi di mafia: la

riciclaggio dei beni illeciti, con conseguente incremento del “personale” in servizio¹⁵.

Le donne di mafia, proprio perché, da una parte, abituate alla violenza nelle relazioni fra gli affiliati e fra loro e il mondo circostante ma, dall'altra, anche perché, subordinate e costrette ad esprimere alcune forme e non altre di tale violenza, rappresentano un vero e proprio capitale sociale per le organizzazioni criminali nell'esercizio della “signoria territoriale”, operando una distinzione tra <<power syndicate, ovvero la struttura territoriale della famiglia, con le rigide affiliazioni, la formidabile stabilità nel tempo>> ed <<enterprise syndicate>>, ovvero la rete mobile degli affari, che gestisce il commercio dei tabacchi e degli stupefacenti¹⁶.

Con l'avvio del traffico della droga la donna acquista un ruolo attivo e funzionale, fungendo da corriere, <<mestiere particolarmente adatto alle donne che possono nascondere con facilità le confezioni di stupefacenti simulando gravidanze o arrotondando seni e fianchi>>¹⁷. La mafia, dunque, approfittando delle situazioni di disagio economico ed ambientale in determinate zone territoriali, assolda ai propri fini espansionistico-criminali fasce della popolazione cd. deboli, come le donne. In tale contesto di marginalizzazione le *signore* della droga, quindi, rivendicano l'emancipazione sociale, che consente loro anche

di guadagnare e di far belle le proprie case¹⁸. L'aumento dei *capitali* in seno alle organizzazioni criminali le vede poi coinvolte nei settori economici-finanziari, dove l'assenza della violenza fisica, in quanto tale, le rende protagoniste, accettate e coinvolte dal genere maschile¹⁹. Appare una nuova figura di donna, professionalizzata, con competenze specifiche, coinvolta anche in virtù di tali competenze, più organica e - al contempo - tradizionalmente radicata su vincoli familiari di sangue e di affiliazione secondo l'involontario mix vincente, creatosi tra tradizione ed innovazione, che

18 Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 57 ss., che ricostruisce la storia criminale di due donne note alla cronaca giudiziaria, Angela Russo e Maria Serraino. La prima, arrestata nel 1982 all'età di 64 anni, indiziata di essere corriere della droga, ribadì, con energica risolutezza, il suo ruolo egemone all'interno dell'organizzazione, dichiarazione confermata dal figlio, divenuto collaboratore di giustizia. L'autrice sottolinea come da un punto di vista storico <<sia interessante notare che Angela, nata nel primo decennio del novecento, tanto per la posizione raggiunta, quanto per le attitudini mostrate>> non simboleggi affatto la categoria delle femmine silenziose di tradizionale mafiosa memoria. Nel secondo caso la donna, appartenente a nota ed importante famiglia della 'ndrangheta, trasferitasi a Milano, divenne, a detta dei giudici che la condannarono all'ergastolo per associazione di tipo mafioso ed omicidio, <<la mente dell'intera organizzazione>> (rivolta allo spaccio ed al traffico internazionale di stupefacenti), <<sovrana di quell'impero basato sul traffico di stupefacenti>>, anello di congiunzione delle famiglie mafiose coinvolte (Sentenza Corte D'assise di Milano, I sez. pen., 4 settembre 1997, G. Angifili + altri).

¹⁹ Rimando alle cronache giudiziarie la storia di Maria Concetta Imbraguglia, moglie del contabile della mafia, Giuseppe Mandalari, ragioniera, intestataria di beni appartenenti a famiglie mafiose o Marisa Di Giovine, che affiancò il padre come mediatrice finanziaria nei suoi affari illeciti (Trib. Milano, Ufficio Gip, Sentenza a carico di Di Giovine Guglielmo + 4, 1 novembre 1997). Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 63 ss.

rilevanza penale della <<contiguità mafiosa>>”, in *Cass.pen.*, 2007, doc.286 ss.

15 Così O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 49 ss.

16 La distinzione criminologica di importazione anglofona viene applicata all'analisi della mafia siciliana da Lupo, *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, cit., 223 ed è correttamente reinterpreta dalla Siebert per spiegare l'eventuale quanto possibile inserimento della donna nella struttura organizzata sia pure senza cerimonie di affiliazione. Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 50.

17 Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 50., nel riportare la testimonianza di un pentito.

contraddistingue le organizzazioni mafiose di ultima generazione²⁰.

Le attività criminali, in cui viene ad essere protagonista la donna di mafia, in nulla si differenziano dalle condotte di vera e propria partecipazione all'associazione *ex art. 416 bis c.p.* Se per l'uomo vale la regola che, «nell'assunzione della qualifica di uomo d'onore va ravvisata non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia, nel senso letterale del personale inserimento in un organismo collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo causale»²¹; per la donna la mancanza di una rituale affiliazione non esclude la configurabilità della condotta associativa attraverso l'organico inserimento nella struttura organizzativa, ovvero l'assunzione di un ruolo all'interno del gruppo criminale, senza atti formali o prove particolari d'ingresso nel sodalizio criminoso²².

²⁰ In tema R. Siebert, *Il protagonismo femminile nelle organizzazioni criminali mafiose*, in <http://www.riferimenti.org/Pagine/donne/htm>.

²¹ Cfr. sul contenuto della condotta di partecipazione tradizionalmente intesa, vedi Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1993, 142 ss.

²² In proposito, si veda Cass.pen., 1 settembre 1994, in Cass.pen., 1995, 539 ss, con nota di Paci, nonché gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali aggiornati da G. Forti, sub art. 416 bis c.p., in *Commentario breve al codice penale*, a cura di A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, Cedam, Padova, 5° ed., 2008, in specie 988 ss.

La sua condotta di partecipazione può considerarsi penalmente rilevante sia sotto il profilo causale, come manifestazione evidente di contributo, consapevolmente prodotto, recato alla vita o al rafforzamento dell'associazione, sia sotto il profilo organizzatorio, attraverso l'oggettivo inserimento del soggetto nella realtà associativa, ritenendo superflua la dimostrazione del ruolo specifico rivestito. Il genere femminile entra a <<far parte dell'associazione>>, essendo irrilevante, ai fini del riconoscimento o meno dell'intervenuta adesione di taluno al sodalizio criminoso, la considerazione di essere un associato a pieno titolo, dovendosi invece aver riguardo soltanto all'obiettività della sua condotta, onde verificare se essa sia o meno rivelatrice, alla stregua della logica e della comune esperienza, di un'adesione che, nei fatti, si sia comunque realizzata²³.

3. Le tracce della giurisprudenza sulla partecipazione femminile alla criminalità organizzata.

In Puglia le donne hanno sempre ricoperto ruoli fondamentali nella direzione strategica e nel comando delle organizzazioni criminali²⁴. Raramente sono emerse nei processi e nei fatti di sangue perché le mafie pugliesi hanno avuto e hanno caratterizzazioni diversamente territorializzate, come ad esempio sul Gargano, nel Foggiano, nei pressi di Cerignola, nella zona

²³ Cfr. G. Forti, sub art. 416 bis c.p.op.loc.cit.

²⁴ Così P. De Luca, "Donna: tra mafia e alternative", in *Mosaico di Pace*, <http://www.peacelink.it/mosaico/a/6944.html>. Sulla Sacra corona unita, nello specifico, si legga C. Motta, "Sacra corona Unita e rapporti con la criminalità dei paesi dell'Est", in *Questione giustizia*, numero monografico, *Sistemi penali e metodo mafioso*, 2008, n.3, 52 ss.

del Nord Barese, sulla Murgia, a Bari, nel Sud Barese, nel Nord Brindisino, nella zona di Taranto, a Mesagne, a Lecce e zone limitrofe, nel Salento, ma con forte autonomia. Nella perpetuazione delle “famiglie” (ruolo tradizionale della donna), anche qui in Puglia chi ha mantenuto la cultura mafiosa sono state molto spesso le donne.

A Taranto fino alla metà degli anni '80 si è compiuta la faida familiare dei Modeo che vedeva fra i protagonisti Cosima Ceci (*Memena 'a Cece*), impegnata nella eliminazione di suo figlio Antonio Modeo (*'u Messicanu*), reo di non accettarne l'autorità e di volersi mettere in proprio, uccisa per vendetta²⁵. A Foggia, Lucia Rizzi, cantante di un gruppo musicale piuttosto noto negli anni '80, introduce il fratello Giosué, boss della mala foggiana, nella commercializzazione e spaccio di stupefacenti, fungendo da corriera della droga in virtù delle tournée effettuate in Italia e all'estero.

A Mesagne il ruolo di Domenica Biondi, detta Mimina, moglie di Giuseppe Rogoli, fondatore della Sacra Corona Unita, nel mantenere il gruppo storico della SCU in coesione, è sottolineato da moltissime relazioni della Dia e numerosi atti processuali. Lo stesso dicasi per Maria Rosaria Buccarella, sorella del boss Salvatore di Sutura (Br), che ha continuato per anni a gestire gli “affari di famiglia” nel ruolo di capo indiscusso²⁶. E ancora, nel leccese, Ilde Saponaro (detta Gilda), moglie del boss di Campi Salentina, Gianni De

Tommasi, che, oltre a essere il capo clan in assenza del marito, ha mostrato capacità relazionali anche con vertici istituzionali tanto da portare al trasferimento di magistrati e all'apertura di processi penali a carico degli stessi²⁷.

Accanto i fatti o meglio dopo i fatti giunge il diritto vivente della giurisprudenza a negare un assioma pregiudiziale che tanta impunità ha garantito alle donne.

Già il Tribunale per i minorenni di Lecce, con sentenza del 18 aprile 1996, si pronuncia in senso innovativo, stabilendo che <<il paradigma socio-criminologico secondo il quale le donne svolgono all'interno di <<Cosa Nostra>> ruoli privi di diretta rilevanza sulle dinamiche criminali dell'organizzazione e quindi non integrabili gli estremi punibili della partecipazione all'associazione mafiosa, non è applicabile alla <<Sacra Corona Unita>>, nella quale, invece, ai soggetti di sesso femminile viene riconosciuta sia la possibilità di affiliarsi ritualmente all'organizzazione sia l'attitudine a realizzare condotte significative sul piano criminale; nella specie rispondono del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa due donne minorenni (tra cui una sorella del capo dell'associazione) che hanno assicurato sostegno materiale alle attività dell'organizzazione criminale non limitato alla mera connivenza o al favoreggiamento familista>>²⁸. La decisione si segnala per il riconoscimento della responsabilità penale di un

²⁵ Cfr. M. Sgobio, “*Taranto tra Ilva e veleni*”, inchiesta del 31 luglio 2008, in *Aprile online*, *Quotidiano per la sinistra*.

²⁶ Cfr. A. M. Mira, “Mesagne non è più <<cosa loro>>”, in *Avvenire*, 2 dicembre 2004, 7, che descrive la situazione di Mesagne, definita la “Corleone di Puglia” <<culla e patria della Sacra Corona Unita>>.

²⁷ La ricostruzione è realizzata da P. De Luca, “Donna: tra mafia e alternative”, *op. cit.*

²⁸ Così Trib. per i minorenni Lecce, 18 aprile 1996, B.I., in *Foro it.* 1998, II, 73 ss., confermata da App. Lecce, 16 aprile 1997, con nota di C. Visconti. Vedi anche Borrelli, sub *art. 416 bis c.p.*, in specie 331. in G. Lattanzi, E. Lupo, *Codice penale –Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, artt.361-488, vol.IV, libro II, agg.2000-2004, Giuffrè ed., Milano, 2005.

soggetto femminile quale partecipe a pieno titolo ad una associazione mafiosa, anche attraverso riflessioni di natura sociologica²⁹.

Se <<Cosa nostra>> non ammette donne al proprio interno, <<assegna, però, alle stesse un preciso ruolo, non rilevante penalmente, ma decisivo: quello di custodi ed elaboratrici dei dati culturali, su cui si basa l'organizzazione, quali la divisione del prossimo secondo le categorie amico-nemico, il dovere della vendetta, l'omertà, etc.>>³⁰. Ed è accaduto che donne di spicco, gravitanti nell'orbita della cupola siciliana, hanno rivendicato il proprio ruolo culturale di creatrici di famiglie, alle quali si dà e dalle quali si riceve soltanto rispetto. In realtà, nel corpo della

²⁹ Cfr. Trib. per i minorenni Lecce, 18 aprile 1996, cit., 78. Si legge infatti <<Più complessa la questione della partecipazione delle donna alla mafia. Benché il <<chiunque>> di cui all'art. 416 bis c.p. non faccia distinzione di generi, è finora prevalsa la concezione esemplificata dalla decisione del Tribunale di Palermo, prima sezione penale, chiamato nel maggio 1983, a decidere sulla richiesta di misura di prevenzione contro Francesca Citarda, rispettivamente moglie e figlia dei boss Giovanni Bontade e Matteo Citarda: <<Senza addentrarsi in una meticolosa indagine sociologica, ma con l'occhio e la mente rivolti alle vicende di tutti i giorni(...), non ritiene il collegio di potere con tutta tranquillità affermare (...) che la donna appartenente ad una famiglia di mafiosi abbia assunto ai giorni nostri una tale emancipazione ed autorevolezza da svincolarsi dal vincolo subalterno e passivo che in passato aveva sempre svolto nei confronti del proprio uomo, si da partecipare alla pari con una propria autonoma determinazione e scelta alle vicende che coinvolgono il clan maschile. Le donne, al massimo, si limitano a condividere certi valori, ad accentuare la propria omertà, e a compiere, quando richieste, quelle azioni che valgono a favorire il congiunto e ad assicurare l'impunità.>> Lo stesso Falcone, in un saggio citato ad hoc dal titolo "La mafia tra criminalità e cultura", in *Meridiana*, 1985, n.5, asserisce che <<l'organizzazione mafiosa è assolutamente maschile. Le donne non vi sono o hanno un ruolo subalterno, di supporto, di consapevolezza, di sostegno certe volte, ma molto raramente>>. Tuttavia né il Tribunale di Palermo, né Falcone escludevano a priori che la mafia, assorbendo dal contesto sociale la spinta derivante dal processo di emancipazione femminile, potesse in futuro accettare l'ingresso delle donne>>.

³⁰ Cfr. Trib. per i minorenni Lecce, 18 aprile 1996, cit.

motivazione si chiarisce che <<Cosa Nostra>> tende a non ammettere donne al proprio interno, non per concezioni maschiliste, quanto perché assegna ad esse un ruolo decisivo, anche se non penalmente rilevante (a detta dei giudici) quello di <<custodi ed elaboratrici dei codici culturali su cui si basa l'organizzazione>>³¹.

Nel giro di pochi anni il significato recondito e rilevante del ruolo decisivo, ma silente delle donne di mafia, si è mutato in senso esteriore, assurgendo alla tipizzazione normativa espressa dall'art. 416 bis c.p. e dalle sue più attente interpretazioni. La Sacra Corona Unita, infatti, <<basata su codici culturali e rituali di affiliazione apprese per imitazione ed in tempi assai recenti>> stigmatizza un ruolo femminile sulla falsariga della donna <<nella società meridionale attuale, senza particolari connotati di sacralità, né limiti alla manifestazione dei comportamenti emancipati>>³².

Nel caso di specie la prima imputata, B.I., non viene sottoposta a giuramento rituale solo per motivi organizzativi interni (manca il cd. numero legale), non per il fatto di essere donna. La seconda imputata, S.B., non è stata affiliata con <<promessa>> in virtù del suo stretto rapporto familiare con il capo della consorteria, che rendeva superfluo l'espletamento del rituale. La stessa poteva per effetto della potenza del clan di appartenenza, di cui godeva piena autorevolezza,

³¹ Cfr. Trib. per i minorenni Lecce, 18 aprile 1996, cit., 79. <<Di recente donne appartenenti al mondo di "Cosa Nostra", mogli di ex super latitanti, hanno manifestato con chiarezza ed anche con passionalità, le proprie opinioni, rivendicando orgogliosamente il loro lavoro culturale>>.

³² Cfr. Trib. per i minorenni Lecce, 18 aprile 1996, cit., 79.

raccomandare ai fratelli il proprio fidanzato per la sua futura ascesa criminale³³.

Il caso del Clan della famiglia Mammoliti apre uno spiraglio all'esegesi della partecipazione ex art. 416 bis c.p. da parte delle donne. Tre donne, Maria Rosa Mammoliti, Maria Caterina Nava, Clara Rugolo, imputate di associazione mafiosa, nonché di concorso in episodi estorsivi, erano state assolte in primo e secondo grado dai reati loro addebitati, poiché i giudici di merito avevano ritenuto di interpretare il ruolo della donna all'interno del contesto di appartenenza come oggetto di strategie di alleanze; ovvero le stesse, tramite matrimoni, rafforzavano i clan mafiosi, attestandosi su posizioni di passiva acquiescenza alle scelte coniugali, anche in mancanza di prova concreta di qualsiasi iniziativa o apporto decisionale riconducibile alle imputate Mammoliti e c. , al di là della mera rappresentanza degli interessi familiari³⁴.

La Cassazione, I, sez.pen., ribalta i giudizi di primo e secondo grado, ed afferma a chiare lettere che <<la partecipazione della donna all'associazione mafiosa non può ricavarsi da un'asserita massima d'esperienza tratta dal suo dato sociologico o di costume che assume un ruolo di passività e strumentalità della stessa, ma va ricostruita attraverso l'esame delle concrete e peculiari connotazioni della vicenda che forma oggetto del processo>>³⁵. La sentenza affronta per la prima volta il problema della qualificazione penale delle condotte realizzate da donne

appartenenti a famiglie mafiose, affermando la necessità che il giudice di merito proceda ad una valutazione oggettiva dei comportamenti sottoposti a giudizio, prescindendo dall'impiego di astratte generalizzazioni sociologiche sotto forma di massime d'esperienza, che raccontano << dell'impossibilità per una donna di affiliarsi all'organizzazione mafiosa secondo le regole interne di questa>>, per verificare << alla stregua di quanto richiesto dalla fattispecie incriminatrice se tali comportamenti siano espressione di inserimento – con specifico ruolo di qualsiasi natura – nell'organizzazione criminale e funzionali ai suoi scopi>>³⁶.

Si legge, nella parte motiva, che le tre donne non erano affatto succubi dei mariti, anzi << avevano attivamente partecipato alle trattative e non emergeva alcun elemento che ne escludesse l'imputabilità>>. Le imputate, già sottoposte a sorveglianza speciale, ben lungi dall'essere acquiescenti, avevano percepito illegalmente contributi comunitari per l'acquisto di terreni, producendo necessaria documentazione e sottoscrivendo atti notori, attestanti un inesistente rapporto di affitto; avevano richiesto assegni circolari, utilizzati per i pagamenti dei terreni, avevano percepito indennità di disoccupazione, mentre disponevano di ingenti somme. << Tali concreti contributi al conseguimento degli scopi associativi esulavano da una funzione di mera e passiva rappresentanza attraverso l'intestazione di immobili e quote societarie, che traducevano in fattiva ed operosa cooperazione nell'ambito di un ruolo assegnato dai vertici del gruppo familiare,

³³ Cfr. Trib. per i minorenni Lecce, 18 aprile 1996, *cit.*, 80.

³⁴ Così Cass. pen., I sez., 26 maggio 1999, n.10953, Mammoliti e altri, in *Foro it.*, 2000, 90 ss., in specie 91, con nota di C. Visconti.

³⁵ Così Cass. pen., I sez., 26 maggio 1999, n.10953, Mammoliti e altri, in *Foro it.*, 2000, 90 ss.

³⁶ Cfr. Cass. pen., I sez., 26 maggio 1999, *op. cit.*

consapevolmente ed autonomamente accettato>>³⁷.

Non è, pertanto, più ammissibile una partecipazione di genere *ex art. 416 bis c.p.* Uomo o donna che sia chiunque fa parte di una associazione di tipo mafioso è punito secondo la legge dello Stato italiano³⁸.

4. Tra supplezza e comando avviene l'emancipazione criminale.

Nel processo evolutivo della donna di mafia si possono distinguere tre successive fasi storiche, entro cui sintetizzare la trasformazione dell'immagine, della presenza pubblica e della visibilità delle donne di mafia a partire dal secondo dopoguerra fino ai nostri giorni. Un primo, lungo, periodo di invisibilità rispetto alla dimensione pubblica, che procede con piccole interruzioni fino ai primi anni '80. A partire dalla seconda metà degli anni '80 figure femminili vengono direttamente coinvolte in vicende giudiziarie o come vittime, o come artefici dirette, o come soggetti di supporto.

Questa seconda fase di visibilità continua gradualmente fino alla metà degli anni '90, registrando una nuova specificità: la presenza in prima persona delle donne di mafia sulla scena pubblica, con il manifestarsi di esplicite dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione, per tutto il periodo di tempo caratterizzato dall'esplosione del fenomeno del pentitismo.

³⁷ Così Cass. pen., I sez., 26 maggio 1999, n.10953, cit., 92, *passim*.

³⁸ Cfr. G. Fiandaca, "La discriminante sessuale tra paradigmi giudiziali e paradigmi culturali", in *Segno*, XXIII, 1997, n.183, 22 ss.

A partire dal 1996/97, infine, e fino ai nostri giorni, si registra il processo di emersione e sviluppo della *mafia donna*³⁹.

Le donne sono direttamente coinvolte nelle organizzazioni mafiose: sono in prevalenza donne giovani, mogli, sorelle o compagne di mafiosi che prestano il loro pieno appoggio alle strategie dell'organizzazione⁴⁰. All'interno degli impianti criminosi hanno diverse funzioni: attraverso le strategie matrimoniali, rinsaldano i legami tra famiglie mafiose; svolgono un ruolo importante nella costruzione dei rapporti sociali e nella realizzazione di adeguati processi di socializzazione. Contribuiscono a dare un'immagine di normalità all'intera organizzazione⁴¹.

La donna è anche il veicolo di un'immagine rispettabile dell'organizzazione (soprattutto negli ambienti della borghesia mafiosa viene sottolineato il fatto che per mantenere le relazioni sociali con politici o professionisti le mogli degli uomini d'onore svolgono un ruolo insostituibile). Le donne contribuiscono, in generale, a rendere "normale" il volto dell'organizzazione e, anche in virtù di tale presunta normalità, ad alimentare il consenso intorno all'organizzazione. Sono poi le

39 Così R. Siebert, "Il protagonismo femminile nelle organizzazioni criminali mafiose", in <http://www.riferimenti.org/Pagine/donne/htm>.

Nell'arco di dieci anni, dal 1994 al 2004, il numero delle donne condannate per associazione di tipo mafioso è passato da zero a quattordici. Prima del 1994 vi erano state solo due condanne nel 1988 e due condanne nel 1991. Le donne denunciate per associazione di tipo mafioso sono passate da 16 nel 1994 a trentadue nel 2004. Cfr. O. Ingrasci, *Donne d'onore*, op. cit., 111, nota 7.

40 Vedi nel dettaglio, T. Principato, "L'altra metà della cupola", in *Narcomafie*, n.10, 2005, 6 ss.

41 Vedi sia pure parzialmente A. Puglisi, U. Santino, Appunti sulla ricerca "Donne e mafia", in http://www.centroimpastato.it/publ/online/appunti_ricerca_donne.php.

figure più affidabili utilizzate nei momenti di reale emergenza e per compiti di alta responsabilità (dalla raccolta del pizzo alla temporanea guida del clan).

Diventano anche strumenti simbolici e vittime nelle vendette trasversali. Sono ancora utili strumenti per superare i controlli delle forze di polizia e autorità giudiziarie⁴².

Hanno assunto un ruolo centrale nelle strategie mafiose per scoraggiare gli affiliati che sarebbero pronti per la collaborazione con la giustizia. Esse sono specifico capitale sociale per l'organizzazione mafiosa⁴³.

Il passaggio dal ruolo subalterno, tradizionalmente svolto dalle donne legate ai mafiosi da vincoli di sangue o affettivi, verso un'attività di supporto e sostegno alle organizzazioni criminali avviene attraverso la forma intermedia della <<mediazione comunicativa verso la realtà esterna della potenza del sistema mafioso>>⁴⁴. In tal senso la donna di mafia diviene <<messaggera>> e trasporta per conto dei membri del clan le comunicazioni verbali e non dal carcere all'esterno, o meglio da un luogo di latitanza ad un altro. E' una funzione privilegiata. Divengono depositarie di risoluzioni criminali ed affidatarie delle stesse perché insospettabili⁴⁵. Il pregiudizio radicato sulla debolezza e passività femminile ha garantito impunità alle donne per lungo tempo. L'essere giuridicamente invisibili da un punto di vista penale ha consentito alle donne di assumere in misura lenta e graduale posizioni di comando

nella struttura criminale. Ed ecco emergere ma non dal nulla le custodi del potere mafioso. Pur trattandosi di potere delegato non per questo appare meno determinate da un punto di vista penale⁴⁶. Vengono imputate e condannate donne come Maria Filippa Messina, moglie di Mario Cintonino, al vertice di nota associazione criminale di Calatabiano, in provincia di Catania, nel 1993, che, a seguito dell'arresto del marito, diviene <<il vero nuovo polmone dell'organizzazione>>, tenendo a raccolta <<gli uomini di maggior prestigio del gruppo>> ed organizzando <<con loro le sorti dell'organizzazione criminale di cui lei era a capo>>⁴⁷; Giuseppina Sansone, moglie di Francesco Tagliavia, boss mafioso della famiglia di Corso dei Mille, che, in qualità di concorrente esterno in associazione di tipo mafioso, viene definita dai giudici come <<vera compagna di vita, che consapevolmente condivide, sostiene e partecipa alle scelte criminali del suo uomo, unico ambasciatore della famiglia mafiosa di Corso dei mille>>⁴⁸; Maria Pia Vilardi, che, arrestata ad Alcamo, provincia di Trapani, era all'età di 28 anni alla guida di una delle più fiorenti aziende

46 Cfr. T. Principato, A. Dino, *Mafia Donna*, 68 ss.

47 Così Sent. Corte d'Assise di Catania, 13 luglio 1997, Cintonino M. + 13.

48Cfr. Trib Palermo, ufficio Gip, dott. Fasciana, Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Giuseppina Sansone, 17 luglio 1997. Il magistrato nell'ordinanza sottolinea come il potere della Sansone sia sorto in un momento di difficoltà, di sbandamento del mandamento e dunque l'attività della stessa avvenuta durante il periodo di latitanza del marito, del figlio, del suocero, non era deputata a reggere le file dell'organizzazione in senso assoluto. Contra T. Principato, A. Dino, *Mafia Donna*, 72, secondo cui la condotta delineata dall'ordinanza farebbe rientrare il comportamento criminale della Sansone in ipotesi di partecipazione ex art. 416 bis c.p. e non di concorso esterno.

42Cfr. M. Graziosi, "Donna, mafia, garanzia", in *Jura Gentium*, <http://www.juragentium.unifi.it/survey/women/graziosi.htm>.

43 Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit.

44 Acutamente A. Manna, "La donna nel diritto penale", in *Ind. pen.*, 2005, 851 ss, in specie 885.

45 Cfr. O. Ingrascì, *Donne d'onore*, op. cit., 75.

della mafia alcamese⁴⁹; e per finire (ma non finiscono)⁵⁰ Giusy Vitale, sorella di incontrastati boss di Partitico, prima donna imputata e condannata con sentenza definitiva nel 1998 dal Tribunale di Palermo ex art. 416 bis c.p., <<soggetto atipico>>, che <<non si è limitata a svolgere i ruoli tradizionalmente assegnati alle donne di Cosa nostra, (favoreggiamento ed assistenza ai latitanti, trasmissione di bigliettini fuori dal carcere)>>, ma ha posto in essere <<processi decisionali di fondamentale importanza per la sopravvivenza dell'associazione>>⁵¹.

5. La presenza di imputate nei processi di criminalità organizzata celebrati nell'area metropolitana di Bari.

In alcuni importanti processi svoltisi nel circondario barese alcune, molte in senso proporzionalmente considerato, sono le donne afferenti alla criminalità organizzata della zona.

Nell'associazione di tipo mafioso operante nel quartiere di Enzitetto e nelle zone limitrofe, che, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, rafforzato dai rituali di

affiliazione, dall'esercizio continuato di atti di violenza, nonché dalla condizione di assoggettamento, nella quale conseguentemente versavano gli abitanti di Enzitetto, poneva in essere attività illecite, quale lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché ricettazione e commercializzazione illecita dei proventi medesimi, particolare rilievo assume la posizione di **Mele Rosalba**, cassiera della banda e compagna di noto delinquente, tale Lombardi Graziano, unitamente al quale viene arrestata in un appartamento, nel quale venivano conservati i rituali di affiliazione alle associazioni mafiose. Una serie di prove certe attestano <<la stabile adesione dell'imputata al "pactum sceleris" de quo (anche se con un ruolo defilato e subalterno)>>⁵².

La Corte d'Assise d'Appello di Bari aveva ridotto la condanna della Mele da sette a cinque anni per l'applicazione delle attenuanti del caso, ribadendo in ogni modo il ruolo di cassiera della stessa <<dimostrativo nell'organico inserimento nel sodalizio criminoso>>, nonché l'importante rinvenimento dei rituali di affiliazione nella sua abitazione,<<destinata a deposito delle merci rivenienti da rapina>>⁵³.

Nella sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Bari, in data 7 luglio 2000, giudice est. dott. De Benedictis, viene considerata la posizione di **Vitellaro Rosa**, la quale è chiamata a rispondere,

49 Cfr. T. Principato, *L'altra metà della cupola*, op. cit., 14.

50 A titolo di cronaca si segnalano le vicende di Saveria Benedetta Palazzolo, di professione camiciaia, compagna di Bernardo Provenzano, madre dei suoi due figli nei cui confronti venne emesso, nel 1983, provvedimento restrittivo di associazione per delinquere a stampo mafioso, finalizzata al controllo di molte società ed attività economiche, poi assolta, nonostante fosse intestataria di beni immobili di certa dubbia provenienza, poiché formalmente non inserita nell'organico dell'organizzazione criminale. Cfr. T. Principato, *L'altra metà della cupola*, op. cit., 12.

51 Così Trib. Palermo, ufficio Gip, dott. Montaldo, Ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Amato Giuseppe + altri, 25 giugno 1998. Cfr. sulla storia personale e giudiziaria di Giusy Vitale, ora collaboratrice di giustizia dal 2005, cfr. T. Principato,

"Giusy ex boss in gonnella", in *Narcomafie*, 2005, n.10, 25.

52 Così Sent. Corte d'assise, Bari, est. Lucafò, 16 dicembre 1999, Piperis C.+ 32, inedita, 225. Nello stesso procedimento era stata imputata Barone Giovanna, Amoroso Carolina e Amoroso Francesca, poi assolte per mancanza di prove dalle contestate ipotesi ex art. 416 bis, art. 73 d.pr. 309/90 e condannate per altri reati.

53 Cfr. Sent. Corte d'Assise d'Appello, Bari, 3 maggio 2001, n.8, inedita, 64 ss.

tra l'altro, di associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p., sulla base di numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia, poi prosciolta per assenza di prova certa⁵⁴.

Nella sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari il 20 febbraio 2004, viene presa in considerazione la posizione a diverso titolo di alcune componenti femminili del clan Laraspata, prima tra queste **Rosa Laraspata**, assolta dal giudice di primo grado dall'imputazione di associazione di tipo mafioso. La donna, in realtà, unica sorella dei Laraspata, moglie di Castaldi Michele e madre di Castaldi Francesco e Lorenzo, era a conoscenza del controllo mafioso del territorio esercitato da parte dei fratelli, contribuiva agli scopi dell'organizzazione mediante gravi minacce attuate nei confronti di alcune vittime, deteneva e portava pistole, bastoni e spranghe di ferro. Per il ruolo d'interesse per conto del sodalizio criminoso e la partecipazione attiva alle finalità del clan, ribaltando il giudizio di primo grado, viene condannata a cinque anni di reclusione⁵⁵.

54 Così Sent. Corte d'assise Trib. Bari, 7 luglio 2000, Anaclerio G.+73, inedita, 767, nello stesso processo erano imputate Spilotros Rosalba e Massari Michela, condannate per altri reati.

55 Cfr. Sent. Corte d'Assise d'Appello, Bari, 20 febbraio 2004, n.4, Laraspata Donato + 77, giudice est. G. Mattencini, inedita. La sentenza, piuttosto corposa, individua diverse imputate, tra cui Cellamare Agata, D'Angelo Lucia, Gravina Isabella, Gravina Marta, Lanave Domenica, Laraspata Rosa, (posizione più grave) Volpe Barbara, cui sono contestate le fattispecie in concorso ed avvinte dal vincolo della continuazione di cui agli art. 610, 1° e 2° comma c.p., 635, 2° comma, c.p., art. 7 n.203/91.

La notizia aveva avuto riscontro mediatico a livello nazionale. *Il Corriere della Sera* del 29 novembre 1998 (15) segnala <<Bari, mogli e sorelle dei capifamiglia non si limitavano a eseguire gli ordini. Così le donne dei clan ordinavano delitti BARI - Vere e proprie "ambasciatrici" dei clan. Oltre ad eseguire le direttive impartite da mariti e fratelli, spesso detenuti, prendevano autonomamente decisioni riguardanti gli

L'indagine confluita nel proc. pen. n.11266/21 DDA, avviata nell'ottobre 2003, ha avuto il suo principale esito nella pronuncia del Tribunale di Bari, datata 1 aprile 2008, in sede di abbreviato, in cui veniva esaminata nel dettaglio la sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacenti e alla commissione di altri gravi reati, facenti capo ad alcuni soggetti già giudicati per aver preso parte ad una associazione di stampo mafioso operante sul territorio di Bari, meglio nota come **clan Capriati**⁵⁶.

All'interno del Clan Capriati si riscontra un elemento nuovo, <<emergente, più che nuovo>>,

"affari" dell'organizzazione. Sono cinque le donne fermate ieri a Bari dai carabinieri del comando provinciale del capoluogo pugliese che nell'operazione hanno bloccato anche sette uomini tra cui Matteo Biancoli, di 27 anni, detto "il leone", nipote del boss Francesco Biancoli, "u' dad". Per tutti l'accusa è di associazione di tipo mafioso. Le donne fermate sono accusate di appartenere ai clan Laraspata (di Bari vecchia), Montani (del quartiere San Paolo) e Cardinale (del quartiere Japigia). Tra loro ci sono anche una ragazza di 17 anni e Rosa Laraspata, sorella del "collaboratore di giustizia" Raffaele Laraspata, un tempo "boss" di Bari vecchia. Secondo gli investigatori, dopo una "guerra" tra clan che aveva prodotto parecchie vittime, i gruppi più potenti - quelli dei Montani e dei Laraspata - si erano spartiti il territorio usando il "braccio militare" assicurato da componenti dell'organizzazione dei Cardinale. All'interno di questa "federazione di cosche", le donne avevano un ruolo assolutamente paritario rispetto agli uomini>>.

56 Nell'ambito del processo denominato "Borgo Antico", significativa è la sentenza pronunciata in data 13 marzo 2004, inedita, in cui la Corte d'Assise di Bari riconosce l'esistenza di un'associazione di stampo camorristico-mafioso denominata "Clan Capriati", a capo della quale si poneva Antonio Capriati e commina pesanti pene detentive nei confronti di tutti i componenti del clan. Si segnala tra le altre anche la sentenza Gup Trib. Bari n.184/03, emessa il 1° dicembre 2004, inedita, in cui nelle forme del rito abbreviato, sono stati dichiarati colpevoli ex art. 416 bis c.p. numerosi affiliati tra cui Laera Monica, moglie di Caldarola Lorenzo. Interessante, per la profondità ed accuratezza dei particolari riferiti in ordine alle guerre di mafia nell'area metropolitana barese, la relazione di

valutato nella sua valenza penalistica, ovvero il ruolo importante, costituito all'interno di questa associazione, delle donne, <<cioè, le mogli, le mogli dei capi, le mogli dei soggetti che gestiscono l'organizzazione stessa>>⁵⁷.

Attraverso le indagini condotte dalla direzione investigativa antimafia si è potuto dimostrare che le donne svolgono un ruolo fondamentale all'interno dell'associazione mafiosa, legata al territorio cd. di Bari vecchia. <<Durante i periodi di detenzione dei mariti o in presenza di qualsiasi altro impedimento sono loro che reggono di fatto le file dell'organizzazione. Sono loro che mantengono i contatti con il mondo esterno e l'ambiente carcerario, che portano all'esterno le direttive dei capi, ancora che gestiscono i denaro, che gestiscono i soldi derivanti dalle attività illecite che vengono svolte nell'interesse dell'associazione. Proprio questa irruzione dell'elemento femminile all'interno del clan ha consentito di mantenere e le condizioni di sopravvivenza di questo clan>>⁵⁸.

Le donne, che contribuiscono a diverso titolo al fenomeno mafioso della città vecchia, si identificano *in primis* in **Maria Faraone**, moglie del capo-clan Capriati Antonio, madre di Francesco Capriati. La *signora* è il vero *alter ego* del boss durante il suo periodo di detenzione,

M. Emiliano, *Rassegna di documenti processuali concernenti le mafie pugliesi*.

57 Così Sent. Gup. Bari, dott. M. Guida, Busco A. +46, 1 aprile 2008, inedita, 9. Vedi anche l'inchiesta condotta da G. Foschini Tonia e l'esercito delle donne boss, in *La Repubblica*, 24 agosto 2008, IV, <<a Bari le donne si stanno ritagliando uno spazio sempre più importante all'interno dei clan. Non ancora affiliate ma nemmeno più mamme e mogli silenziose. Molte di loro partecipano attivamente all'attività delinquenziale, si occupano di spaccio e di usura, gestiscono la cassa, l'emancipazione criminale è completa.>>

58 Sempre Sent. Gup. Bari, dott. M. Guida, 1 aprile 2008, inedita, 9.

partecipando attivamente a tutte le attività gestionali dell'organizzazione, decidendo delle "spartenze", effettuate nella sua abitazione e dissipando i dubbi di appartenenti al clan in ordine ad indecisioni sorte nella gestione di affari illeciti⁵⁹. A seguire una *menzione* speciale merita **Grazia Spagnuolo**, convivente di Giorgio Martiradonna, << donna che più di ogni altro partecipa attivamente a tutte le attività dell'associazione>>⁶⁰, gestendo gli affari del clan per conto del marito e del fratello detenuto, mantenendo i contatti all'interno delle mure carcerarie, partecipando alle "spartenze", dirimendo contrasti interni, fungendo da elemento di accordo tra i differenti gruppi, facendo la corriera di stupefacenti direttamente presso il carcere di Foggia.

Le posizioni delle due imputate in oggetto, dalle lettura delle numerose fonti di prova e dalle dettagliate descrizioni delle attività criminose in contesti spazio temporali, ben definiti, riprendono gli estremi di una partecipazione qualificata *ex art.* 416 *bis* c.p., comma 2°. La Faraone, infatti, dirige il clan Capriati in assenza del marito, ovvero si colloca al vertice dello stesso, lo comanda, lo amministra in vista degli scopi dell'associazione stessa, sovrintende alla complessa gestione del sodalizio, assumendo compiti decisionali⁶¹.

La Spagnuolo organizza la stessa associazione, contribuendo in differenti ed efficaci modi a rendere le attività della stessa più efficienti e funzionali al conseguimento degli scopi. Il suo apporto si pone come altamente specifico e

59 Sulla posizione di Maria Faraone, nel dettaglio delle intercettazioni ambientali, cfr. Sent. Gup. Bari, dott. M. Guida, 1 aprile 2008, inedita, 396 ss.

60 Così Sent. Gup. Bari, dott. M. Guida, 1 aprile 2008, 414.

rilevante, incidendo sulla struttura stabile e permanente dell'associazione, come già indicato in sentenza. Il ruolo di organizzatore che essa ricopre presenta la tipica dimensione autonoma relativa allo svolgimento di un settore di attività⁶². Ruoli di partecipazione ex art. 416 *bis* c.p., comma 1°, rivestono **Domenica Monti**, figlia di Domenico Monti, storico affiliato del clan Capriati e moglie di Luigi Martiradonna, **Anna Teresa Ninivaggi**, convivente di Pappalepore Nicola, **Cosima Zizzi**, moglie di Francesco Capriati, **Lucrezia Cassano**, moglie di Domenico Capriati, **Maria Lorusso**, moglie di Raffaele Capriati, **Lina Murro**, madre di Grazia Spagnuolo, che partecipano alla gestione delle attività legate allo spaccio di stupefacenti e fanno da ponte di comunicazione verso l'esterno, portando a conoscenza le decisioni dei boss detenuti⁶³. Pur senza affiliazione formale, dunque, i comportamenti delle donne del Borgo antico assumono la qualificazione giuridica, penalmente rilevante di partecipi, semplici o qualificate all'associazione di tipo mafioso ex art. 416 *bis* c.p., ovvero le suindicate imputate non hanno posto in essere <<la semplice adesione al programma o l'approvazione dell'operato del sodalizio criminoso>> né tanto meno hanno espresso la semplice <<volontà o desiderio che l'evento si verifichi>>⁶⁴. Hanno partecipato al

reato associativo, mettendone a disposizione beni e servizi. Da un punto di vista oggettivo <<la materialità della partecipazione>> è consistita nel <<compito e nel ruolo, anche generico>> che esse hanno svolto o si sono impegnate a svolgere, <<per portare così il (loro) contributo all'esistenza ed al rafforzamento del sodalizio criminoso>>⁶⁵.

Da un punto di vista soggettivo, inoltre, tali condotte di partecipazione si sono caratterizzate per l'evidenza dell'elemento rappresentato dall'*affectio societatis*, cioè <<dalla consapevolezza e dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso>> denominato Clan Capriati, <<condividendone le sorti e gli scopi>>⁶⁶.

6. Il Clan delle donne boss.

Nel caso esemplare valutato nel proc. pen. riunito n. 1598/06 n.r. –2632/06 a carico di De Benedictis Domenica + 10, per cui il Gup, in data 1 aprile 2008, si è pronunciato in sede di abbreviato, viene compiutamente esaminata la questione giuridica circa la sussistenza di un'associazione criminale di stampo mafioso *al femminile* collegata al Clan Capriati, e dotata di propria autonomia.

Dalle numerose fonti di prova acquisite in atti si evince che le quattro sorelle **De Benedictis**, insieme a coloro che le hanno agevolate, hanno costituito una <<compagine associativa finalizzata alla perpetrazione di un numero indeterminato di reati ed, in particolare, di quelli delineati negli

61 Cfr. G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1997, 5 ed. aggiorn., 83 ss.

62 Sul punto G. Turone, *Le associazioni di tipo mafioso*, Giuffrè ed., Milano, 1984, 331 ss.

63 Così Sent. Gup. Bari, dott. M. Guida, 1 aprile 2008, 400 ss., *passim*.

64 La stessa Cassazione d'altro canto aveva stabilito, stante la forma assolutamente libera della condotta di partecipazione ad un'associazione a delinquere di stampo mafioso, che <<la condotta di un partecipe può essere variegata, differenziata, oppure assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio>>; il partecipe si inserisce

anche in modo non rituale nell'associazione <<per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene conseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi>>. Cfr. Cass.pen., sez.II, 28 luglio 1997, n. 4976, imputato Accardo. In dottrina cfr. per tutti G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1997, 5 ed. aggiorn., 85 ss.

65 Cfr. G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, *op. cit.*, 86.

66 Così G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, *op. cit.*

articoli 644 e 624 c.p.>>⁶⁷, ovvero all'interno del Clan Capriati, agiva <<uno sottogruppo criminale>> con al vertice organizzativo ed operativo quattro donne, operante entro i confini del borgo antico di Bari. La struttura associativa, pur dedicata ad una sola tipologia di reati (nella specie usura ed estorsioni), è nel contempo dotata di propria autonomia e finalisticamente intesa <<nell'unico e più ampio progetto associativo rappresentato dal totale asservimento della popolazione locale alla supremazia del clan di riferimento>>.

Le donne, dunque, esercitano da sole e secondo i loro sistemi tutte le attività connesse ai prestiti usurari e al recupero relativo al denaro "prestato"; tuttavia, per effetto dei legami familiari esistenti tra le imputate e la famiglia Capriati, <<la continuità con la famiglia mafiosa in questione emerge inequivocabilmente allorché si consideri che il controllo del territorio viene raggiunto attraverso l'esercizio della forza di intimidazione non tanto dovuta al comportamento, comunque delinquenziale e temutissimo dalle vittime delle sorelle De Benedictis e dei soggetti a loro legati, quanto sfruttando semplicemente l'esistenza di quel vincolo ed il conseguente assoggettamento della collettività locale>>⁶⁸.

I ruoli sono comunque ben distinti. Al vertice le sorelle Antonia, Domenica, Lucia, Nicoletta De Benedictis sovrintendono alla gestione del gruppo, occupandosi pienamente della gestione dei prestiti, della pattuizione degli interessi, delle modalità di pagamento. La posizione di maggiore preminenza è svolta da Domenica che "rammenta" alle vittime la sussistenza del credito

esistente già in precedenza perché ereditato dalla madre Pasqua, recandosi personalmente alla casa delle stesse per riscuotere o punire con violenza impositiva, che non lascia tempo alla discussione⁶⁹.

Prove certe costituite dalle dettagliate denunce delle vittime, dall'attività di intercettazione ambientale e telefonica, dall'attività di osservazione della polizia giudiziaria, hanno dimostrato l'esistenza in concreto nel borgo antico di Bari <<di un'associazione a delinquere a carattere strettamente familiare facente capo alle sorelle De Benedictis, avente i connotati della mafiosità, finalizzata ad un numero indeterminato di reati di usura ed estorsione e diretta a creare un clima fortemente intimidatorio nei confronti delle vittime di volta in volta coinvolte nei singoli episodi>>⁷⁰.

Risulta pienamente soddisfatta la volontà del legislatore, che ritenne con l'introduzione dell'art. 416 bis c.p. di sanzionare non tanto e non solo la grossa organizzazione mafiosa, quella tipica dell'anti-Stato, quanto ogni microrganismo riconducibile a tale fenomeno, parallelo a quello statale con ferree norme comportamentali, in ragione dei mezzi usati e dei fini perseguiti. Anche, dunque, nel caso del *sottoclan* mafioso delle sorelle De Benedictis emerge l'elemento specializzante dell'uso della forza d'intimidazione del vincolo associativo, nonché la natura degli scopi del sodalizio. Le sorelle De Benedictis avevano realizzato in pieno e da tempo un vincolo associativo permanente a causa della consapevolezza che ciascuna delle donne aveva di far parte del sodalizio tramandato dalla madre e di partecipare, ciascuna, a proprio titolo, con diverso

67 Così Sent. Gup. Bari, dott. M.Guida, 1 aprile 2008, inedita, 530 ss.

68 Così Sent. Gup. Bari, 1 aprile 2008, *cit.*, 531.

69 Cfr. Sent. Gup., Bari, 1 aprile 2008, *cit.* 541.

contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. La forza dell'intimidazione ha qui un duplice rilievo nella struttura della fattispecie qualificandosi, sotto l'aspetto oggettivo, come elemento indefettibile di cui il clan deve essere dotato, e sotto il profilo soggettivo come oggetto del dolo specifico delle associate, nella prospettiva della sua concreta utilizzazione⁷¹. In questo caso l'effettivo sfruttamento della forza di intimidazione, con le conseguenti situazioni di assoggettamento ed omertà, determinerebbe il parziale raggiungimento dei risultati programmatici dell'associazione⁷².

La prova dell'esistenza di questa micro-associazione a "conduzione familiare" viene desunta nel caso di specie dall'unione di più persone a carattere continuativo, caratterizzata da un minimo di stabilità e di organizzazione; dalla condotta criminosa, consistente nella forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà derivanti; dalla predisposizione di un programma comune finalizzato a realizzare i singoli delitti, nonché alla distribuzione dei compiti per la realizzazione degli stessi, ed, infine, all'effettiva commissione dei delitti programmati⁷³.

70 Così Sent. Gup., Bari, 1 aprile 2008, 532.

71 Secondo l'interpretazione di A. Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1993, 67 ss.

72 Contrario a tale alterazione della fattispecie, G. Insolera, *Diritto penale e criminalità organizzata*, Il Mulino, Bologna, 1996, 77 ss., secondo cui il dolo specifico nella fattispecie è connotato unicamente dai programmi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e non dello sfruttamento del metodo mafioso, che è la specificità del *modus operandi* del sodalizio criminoso.

73 Per la ricostruzione di tutti gli elementi di fattispecie, cfr. G. Spagnolo, *L'associazione di tipo mafioso*, op. cit.; G. Turone, *Le associazioni di tipo mafioso*, Giuffrè ed., Milano, 1984, 73 ss.; G. De

7. Nuove e vecchie regole. Conclusioni.

Quanto finora esaminato consente, alla luce delle attività di preziosa indagine svolte dalla DDA e dalle ricerche sociologiche in tema, di tracciare dei dati sensibili alla presenza e al ruolo delle donne nell'organizzazione criminale⁷⁴.

1) La provenienza di tali soggetti da contesti mafiosi assai qualificati, in cui il rapporto tra uomini e donne, sia dal punto di vista delle attività criminali, sia dal punto di vista relazionale, è di gran lunga mutato conformemente ai cambiamenti sociali di ruolo ed emancipazione.

2) L'impossibilità di tipizzazione generalizzante della criminalità mafiosa donna; ognuna di esse costituisce un caso a se stante.

3) La sempre fondante rilevanza dei rapporti familiari; le donne di mafia sono mogli, madri, figlie, amanti di boss o uomini d'onore.

4) L'effetto della scolarizzazione femminile ha contribuito all'espansione del ruolo in seno all'organizzazione criminale.

Sicuramente la realtà barese, che ha individuato donne partecipi ex art. 416 bis c.p. e vere e proprie detentrici di un potere sostanziato della forza di intimidazione e del vincolo di assoggettamento e di omertà che ne deriva, decostruisce lo stereotipo tradizionale dell'immaginario mafioso al femminile silente e

Francesco, voce "Associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso", in *Dig. Disc. pen.*, I, Utet, Torino, 1987, 309 ss.; A. Ingroia, *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1993, 73 ss.; AA.VV., *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all'analisi e alla critica del diritto vivente*, a cura di L. Picotti, G. Fornasari, F. Viganò, A. Melchionda, Cedam, Padova, 2004.

74 Cfr. T. Principato, "L'altra metà della cupola", in *Narcomafie*, n.10, 2005, 6 ss.

paziente⁷⁵. Resta da vedere in che maniera la realtà criminosa al femminile possa evolvere in senso *collaborativo*, come già avvenuto in altri casi⁷⁶, per poter conoscere al meglio e dal di dentro i dettagli, le regole, i meccanismi della criminalità organizzata in terra di Bari.

Bibliografia

- AA.VV. (a cura di Fiandaca G.), *Donne e mafie. Il ruolo delle donne nelle organizzazioni criminali*, Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Penalistiche e Criminologiche, 2003.
- AA.VV. (a cura di Picotti L., Fornasari G., Viganò F., Melchionda A.), *I reati associativi: paradigmi concettuali e materiale probatorio. Un contributo all'analisi e alla critica del diritto vivente*, Cedam, Padova, 2004.
- AA.VV. (a cura di Fiandaca G.), *Women and the Mafia: Female Roles in Organized Crime Structures*, Springer, 2007.
- Borrelli G., "Massime d'esperienza e stereotipi socio-culturali nei processi di mafia: la rilevanza penale della <<contiguità mafiosa>>", in *Cass.pen.*, 2007, doc. 286 ss.
- Borrelli G., "Tipizzazione della condotta e nesso di causalità nel delitto di concorso in associazione mafiosa", riportata anche in *Dir.pen.proc.*, 2006, pag. 585 ss.
- De Francesco G., voce "Associazione per delinquere ed associazione di tipo mafioso", in *Dig. Disc.pen.*, I, Torino, Utet, 1987, pag. 309 ss.
- De Luca P., "Donna: tra mafia e alternative", in *Mosaico di Pace*, <http://www.peacelink.it/mosaico/a/6944.html>.
- Di Lorenzo S., *La grande madre mafia. Psicoanalisi del potere mafioso*, Pratiche Editrice, Parma, 1996.
- Fiandaca G., "Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale", in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pag. 353 ss.

75 Il cd. deviante segreto, ovvero colui che rompe le regole sociali ma non viene etichettato come tale poiché non viene scoperto. Cfr. H. S. Becker, *Outsiders: saggi di sociologia della devianza*, edizioni Gruppo Abele, Torino, 1987.

76 Cfr. O. Ingrasci, *Donne d'onore, op. cit.*, nel capitolo "Il pentitismo al femminile", 133 ss.

- Fiandaca G., "La discriminante sessuale tra paradigmi giudiziali e paradigmi culturali", in *Segno*, XXIII, 1997, n.183, pag. 22 ss.
- Foschini G., "Tonia e l'esercito delle donne boss", in *La Repubblica* 24 agosto 2008, IV.
- Graziosi M., "Donna, mafia, garanzia", in *Jura Gentium*, <http://www.juragentium.unifi.it/survey/women/graziosi.htm>
- Ingrasci O., nell'incipit di *Donne d'onore. Storie di mafia al femminile*, Bruno Mondadori, Milano, 2007.
- Ingroia A., *L'associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1993.
- Insolera G., *Diritto penale e criminalità organizzata*, il Mulino, Bologna, 1996.
- Lupo S., *Storia della mafia dalle origini ai giorni nostri*, Donzelli, Roma, 1996,
- Emiliano M., *Rassegna di documenti processuali concernenti le mafie pugliesi*.
- Madeo L., *Donne di mafia*, Baldini Castaldi, Milano, 1997.
- Manna A., "La donna nel diritto penale", in *Ind.pen.*, 2005, pag. 851 ss.
- Mira A. M., "Mesagne non è più <<cosa loro>>", in *Avvenire*, 2 dicembre 2004, 7.
- Motta C., "Sacra corona Unita e rapporti con la criminalità dei paesi dell'Est", in *Questione giustizia*, numero monografico, *Sistemi penali e metodo mafioso*, 2008, n.3, pag. 52 ss.
- Principato D., *Mafia Donna. Le vestali del sacro e dell'onore*, Flaccovio, Palermo, 1997.
- Principato D., "Giusy ex boss in gonnella", in *Narcomafie*, 2005, n.10, 25.
- Principato D., "L'altra metà della cupola", in *Narcomafie*, n.10, 2005.
- Puglisi S., *Appunti sulla ricerca "Donne e mafia"*, in http://www.centroimpastato.it/publ/online/ap_punti_ricerca_donne.php
- Sgobio M., "Taranto tra Ilva e veleni", inchiesta del 31 luglio 2008, in *Aprile online*, *Quotidiano per la sinistra*.
- Siebert R., *Il protagonismo femminile nelle organizzazioni criminali mafiose*, in <http://www.riferimenti.org/Pagine/donne/htm>
- Siebert R., *Le donne, La mafia*, Il Saggiatore, Milano, 1994.
- Siebert R., *Mafia e quotidianità*, Il Saggiatore, Milano, 1996.
- Spagnolo G., *L'associazione di tipo mafioso*, Cedam, Padova, 1997, 5^a ed. aggiorn.
- Turone G., *Le associazioni di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1984.